

N. 2555 REPERTORIO N. 1068 RACCOLTA

VERBALE CONSIGLIO D'INDIRIZZO

"FONDAZIONE LUIGI PISERI"

con sede in Brugherio, Piazza Cesare Battisti n. 1

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due febbraio duemilanove

02.02.2009

alle ore dodici e trenta

In Milano, nel mio studio in Corso Venezia n. 18.

Avanti a me **Olivia Barresi** Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

E' PRESENTE IL SIGNOR

- **CARLO MARIANI**, nato a Desio il giorno 27 giugno 1941,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualita' di Presidente della Fondazione denominata

"FONDAZIONE LUIGI PISERI"

con sede in Brugherio, Piazza Cesare Battisti n. 1, ove per la carica domiciliaria, C.F. 94603740153, iscritta al Registro Persone Giuridiche della Regione Lombardia al n. 2212.

Il medesimo, cittadino italiano, **della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa**, mi dichiara essere qui riunito il Consiglio di Indirizzo del predetto Ente, convocato in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Riconoscimento giuridico a livello nazionale della Fondazione: in particolare adeguamento dell'ambito territoriale e delle finalita' della Fondazione, integrazione del fondo di dotazione;

2. modificazioni statutarie connesse;

3. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Comparsante mi richiede, pertanto, di redigere il verbale della presente riunione.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza il Richiedente, il quale rileva e fa constare:

- che la presente riunione e' stata convocata, sussistendone i presupposti, ai sensi dello statuto vigente;

- che sono presenti, oltre ad esso Richiedente, i membri del Consiglio di Indirizzo in persona dei signori Antonello Gadda e Giorgio Miccinesi;

- che e' presente il Consigliere Delegato in persona del Signor Vincenzo Sergio Vitale;

- che e' presente il Presidente dell'Organo di consulenza tecnico-contabile in persona del Signor Francesco Spadaro;

- che e' presente il Direttore della Fondazione in persona del Signor Roberto Gambaro.

Tutto cio' constatato, il Presidente dichiara, con l'assenso di tutti gli intervenuti, la riunione validamente costituita ai sensi dello statuto della Fondazione, e pertanto la invita a svolgere l'Ordine del Giorno quale sopra riportato.

Prende la parola il Consigliere Delegato il quale illustra al Consiglio l'opportunita', data l'attivita' concretamente svolta dalla Fondazione, di procedere ad un ampliamento dell'ambito territoriale di riferimento, chiedendo, pertanto, il

NOTAI ASSOCIATI ENRICO BELLEZZA - OLIVIA BARRESI

20121 MILANO (ITALIA) - CORSO VENEZIA, 18 - TEL. +39 02 7711121 - FAX +39 02 77111207

E-mail: ebellezza@studiotobellezza.it - obarresi@notariato.it

Registrato a Milano il 16 FEBBRAIO 2009
al n. 5283 s. AT
di cui € 168,00 Esatti € 324,00
per imp. reg. 156,00
per imp. bollo



riconoscimento giuridico a livello nazionale, rilasciato dalla Prefettura di Milano.

Ove questo consesso approvasse quanto sopra, occorrerebbe adottare alcune modificazioni formali dello statuto della Fondazione, per renderlo conforme alla normativa nazionale, espungendo dall'articolo 1 il quarto comma, "Le finalita' della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia" e modificando l'articolo relativo all'Organo di Consulenza tecnico-contabile (art. 19), oltre ai relativi raccordi formali.

Nella stessa ottica e' necessario, altresì, procedere ad un incremento del fondo di dotazione della Fondazione. Il Consigliere Delegato illustra al Consiglio di Indirizzo come il Fondatore Promotore "Comune di Brugherio" abbia già stanziato tale incremento, pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), con deliberazione della Giunta Comunale, n. 278 in data 3 dicembre 2008. Il Consiglio prende atto.

Udita l'esposizione del Consigliere Delegato, il Consiglio d'Indirizzo, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimita'

DELIBERA

a) di procedere al riconoscimento giuridico a livello nazionale della Fondazione;

b) di approvare le modificazioni dello statuto della Fondazione, nel senso e nel tenore emerso dalla discussione;

b) di adottare, quindi, il testo di statuto che, composto da numero 22 (ventidue) articoli, debitamente sottoscritto dal Richiedente e da me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

c) di incrementare il Fondo di dotazione fino alla concorrenza di Euro 108.000,00 (centoottomila e zero centesimi);

c) di conferire al Presidente della Fondazione e, disgiuntamente, a ciascun membro del Consiglio di Indirizzo, ogni potere e facolta' per l'attuazione pratica delle deliberazioni adottate, ivi compresa la facolta' di apportare all'allegato Statuto tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorita' competenti in sede di approvazione definitiva delle modifiche al citato testo statutario, nonche' ai fini dell'iscrizione della Fondazione in registri od elenchi speciali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la presente riunione alle ore dodici e quaranta.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della Fondazione.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al Richiedente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e quaranta.

Consta di due facciate fin qui, di un foglio, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano.

F.TO: CARLO MARIANI

OLIVIA BARRESI

Allegato "A" ad atto rep. n. 2555/1068

**STATUTO FONDAZIONE
"FONDAZIONE LUIGI PISERI"**

Art. 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE LUIGI PISERI", con sede in Brugherio, Piazza Cesare Battisti n. 1.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del piu' vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non puo' distribuire utili.

Art. 2

Finalita'

La Fondazione forma promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, in particolare rivolgendosi a quelle musicali.

La Fondazione promuove, sostiene e fornisce un significativo contributo all'approfondimento della conoscenza del patrimonio musicale per favorirne la piu' ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale e di sviluppo della cultura.

La Fondazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguano finalita' analoghe ovvero complementari alle proprie.

Art. 3

Attivita' strumentali, accessorie e connesse

La fondazione intende, in particolare, valorizzare, gestire, incrementare e migliorare l'attuale assetto della Civica scuola di musica "Luigi Piseri", come luogo di attivita' divulgative e didattiche nel campo musicale, rivolte a diverse fasce d'eta' e livelli di utenza, di indirizzo amatoriale, professionale, o in relazione con i percorsi formativi ministeriali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potra' tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a societa' di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attivita' diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra



la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il budget

previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dall'Organo di Gestione. Copia del budget preventivo e del bilancio consuntivo viene trasmessa al Fondatore promotore.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di societa' di capitali, ove compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9

Fondatore Promotore e Fondatori

E' Fondatore Promotore il Comune di Brugherio.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Indirizzo, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio d'Indirizzo medesimo.

Articolo 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalita' della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalita' e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attivita', anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo potra' determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attivita' e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attivita' della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo e' stato regolarmente versato o la prestazione e' stata effettuata.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonche' gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde



I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, puo' essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procedera' alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalita' previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovra' essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Indirizzo delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Organo di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attivita' della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il programma pluriennale delle attivita';
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, su proposta dell'Organo di Gestione;
- nominare Vice Presidenti della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;
- nominare i membri dell'Organo di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attivita' e del piano formativo della Fondazione;
- nominare, ove necessario, un Direttore, come ufficio ausiliario dell'Organo di Gestione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalita', anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo e' convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente a cio' delegato. Il Consiglio puo' essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente incaricato, alla convocazione provvedera' il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalita' particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita' od urgenza, la comunicazione puo' avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il



luogo e l'ora. Esso puo' contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e puo' stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione e' valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore Promotore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio e' redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16

Organo di Gestione

La Fondazione e' amministrata su decisione del Consiglio d'Indirizzo:

- dal Consigliere Delegato,

o

- dal Consiglio di Gestione, composto da tre membri, compreso il Presidente della Fondazione.

I membri dell'Organo di Gestione restano in carica sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo e' compatibile con quella di membro dell'Organo di Gestione.

L'Organo di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicita', efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare l'Organo di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

- proporre al Consiglio d'Indirizzo i regolamenti della Fondazione;

- nominare i Responsabili dei Dipartimenti determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

- procedere alla nomina dei Partecipanti nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;

- approvare i regolamenti della Fondazione, acquisito il parere del Consiglio d'Indirizzo;

- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attivita' e del piano formativo della Fondazione;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredita', legati e contributi;

- predisporre le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione, ove costituito, puo' delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione, ove costituito, e' convocato dal Presidente, di

propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e, ove costituito, del Consiglio di Gestione, è nominato dal Fondatore Promotore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno e qualora lo ritenga opportuno, una riunione dei Partecipanti e Fondatori, quale momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente a ciò delegato.

Articolo 18

Direttore

Il Direttore, quale ufficio ausiliario dell'Organo di Gestione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, ove necessario, e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con l'Organo di Gestione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali



della Fondazioni, nonche' ad eventuali commissioni o comitati.

Articolo 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ove istituito.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per una sola volta.

Articolo 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verra' devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominera' anche il liquidatore, a fini di pubblica utilita'.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilita' dei soggetti concedenti.

L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalita' di utilizzazione del bene medesimo.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.TO: CARLO MARIANI

OLIVIA BARRESI